

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio la nuova disciplina dell'ordinamento professionale

Riforma forense dal 2 febbraio

Primo appuntamento, la delega sulle società tra avvocati

DI GABRIELE VENTURA

Entra in vigore il 2 febbraio la riforma forense. La legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina l'ordinamento professionale, è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio scorso (si veda ItaliaOggi del 16 gennaio). A distanza di 80 anni dalla emanazione della legge che ha regolamentato fino a oggi l'ordinamento forense, gli avvocati hanno quindi il loro nuovo statuto in vigore, anche se sono numerose le deleghe da attuare per dare piena attuazione alla legge. Ma vediamo nel dettaglio le novità principali, per gli avvocati, e i relativi tempi di attuazione.

La professione. In sintesi, la legge si compone di 67 articoli. Si parte dalla disciplina dell'ordinamento forense e della professione di avvocato, dove si prevede, tra l'altro, la riserva per l'attività di assistenza legale stragiudiziale. È libera, poi, la pubblicità informativa, a patto che sia veritiera e non comparativa. L'avvocato dovrà dotarsi di copertura assicurativa, sia per la responsabilità civile, sia per gli infortuni. Il preventivo scritto, invece, è obbligatorio solo su richiesta del cliente, mentre i parametri saranno indicati dal ministero della giustizia con decreto su proposta del Cnf, ogni due anni. Il tirocinio professionale dura 18 mesi, come previsto dai liberalizzazioni. Non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante, è sempre dovuto il rimborso-spese, e, decorso il primo semestre di pratica, possono essere riconosciuti al tirocinante, con apposito contratto, un'indennità o un compenso per l'attività svolta. Il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi.

Tempi di attuazione. Serviranno due anni di tempi per l'attuazione definitiva della riforma forense. E questo infatti il termine entro il quale governo, ministero della giustizia e Cnf sono chiamati ad adottare, rispettivamente, decreti legislativi, ministeriali o regolamenti a partire dalla data del 2 febbraio prossimo.

Società tra avvocati. Primo appuntamento tra sei mesi, il 2 agosto 2013, con le società tra avvocati. La delega, in questo caso, spetta al prossimo governo che dovrà

L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FORENSE			
Materia	Strumento di attuazione	Modalità di delega	Termine
Associazioni tra avvocati	Regolamento per individuare le categorie professionali che possono partecipare alle associazioni tra avvocati	Ministero della giustizia, previo parere del Cnf	Due anni
Società tra avvocati	Decreto legislativo	Governo, su proposta del ministro della giustizia, sentito il Cnf	Sei mesi
Specializzazioni	Regolamento	Ministero della giustizia, previo parere del Cnf	Due anni
Parametri	Decreto ministeriale	Ministero della giustizia, su proposta del Cnf	Due anni
Albi, elenchi, registri	Regolamento sulla tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri	Ministero della giustizia, sentito il Cnf	Due anni
Difesa d'ufficio	Decreto legislativo sul riordino della materia	Governo, sentito il Cnf	Due anni
Scuola superiore dell'avvocatura	Regolamento	Cnf	-
Elezioni dei consigli dell'ordine	Regolamento	Ministero della giustizia, previo parere del Cnf	Due anni
Tirocinio	Regolamento sulle modalità di svolgimento del tirocinio	Ministero della giustizia, sentito il Cnf	Due anni
Formazione dei tirocinanti	Regolamento	Ministero della giustizia, sentito il Cnf	Due anni
Praticantato presso gli uffici giudiziari	Regolamento	Ministero della giustizia, sentiti il Csm e il Cnf	Un anno
Esame di stato	Regolamento	Ministero della giustizia, sentito il Cnf	Due anni
Consiglio distrettuale di disciplina	Regolamento	Cnf	-
Testo unico	Uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense	Governo, sentito il Cnf	Due anni
Codice deontologico	-	Cnf, sentiti gli ordini forensi e la Cassa nazionale di previdenza	Un anno

adottare un dlgs per disciplinare le società tra avvocati, tenuto conto dell'art. 10 della legge n. 183/2011 e di una serie di dettami previsti dal disegno di legge. Il decreto legislativo è adottato su proposta del ministro della giustizia, sentito il Cnf, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di 30 giorni dalla data

di trasmissione; decorso il

quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

Specializzazioni e parametri. I parametri per i compensi degli avvocati vengono indicati ogni due anni dal ministro della giustizia

tramite decreto, su proposta del Cnf, e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. Sulle specializzazioni forensi, il regolamento dovrà essere adottato entro due anni dal ministro della giustizia, previo parere del Cnf, e dovrà

stabilire le modalità per ottenere e indicare il titolo di specialista.

Tirocinio ed esame di stato. Spetterà al ministro della giustizia, sentito il Cnf, adottare con proprio decreto il regolamento che disciplina: le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute alla maternità e paternità del praticante avvocato; le relative procedure di accertamento; i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro paese dell'Unione europea.

Sempre il ministro della giustizia, sentito il Cnf, è chiamato a regolamentare la formazione obbligatoria dei tirocinanti. E in particolare le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a 160 ore per l'intero periodo; le modalità delle condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale di profitto, che sono affidate a una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari.

Altre deleghe. Nella riforma forense sono contenute le deleghe al ministro della giustizia per regolamentare, entro un anno, l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari il governo è inoltre chiamato ad adottare, entro due anni, un dlgs per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio. Mentre il Cnf dovrà disciplinare la scuola superiore dell'avvocatura e entro un anno, è chiamato a redigere il nuovo codice deontologico, sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse.

— Riproduzione riservata —